



## SOMMARIO

### MESE DI SETTEMBRE 2006

LA MANOVRA CORRETTIVA D.L. 223/20006	Pag. 1
NOTIZIE FLASH AREA CONSULENZA DEL LAVORO	PAG. 4
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE: I CONSUMATORI E LE NORME ISO 9000	PAG. 5
AMBIENTE E SICUREZZA: CANTIERI EDILI: NUOVE MISURE PER LA SICUREZZA E CONTRO IL LAVORO NERO	PAG. 6
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 7
SCADENZARIO	PAG. 8

## LA MANOVRA CORRETTIVA D.L. 223/20006

Si illustrano di seguito alcune delle novità introdotte dalla nuova manovra correttiva approvata dal Governo.

### REGIME IVA LOCAZIONI/CESSIONI IMMOBILIARI Art.35 commi da 8 a 10 - sexies

#### LOCAZIONI IMMOBILIARI

In base al nuovo comma 8 dell'art.10 DPR 633/72 sono esenti le locazioni di fabbricati a **destinazione abitativa**.

Le locazioni di **fabbricati strumentali per natura**, invece, diverranno **esenti** tranne:

1. quelle effettuate nei confronti di soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività con pro rata di detraibilità IVA fino al 25% (come le banche o le assicurazioni);
2. quelle effettuate nei confronti di soggetti non rientranti nel campo di applicazione IVA (soggetti diversi dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni);
3. quelle per il quale il locatore abbia optato per l'applicazione dell'IVA.

Contestualmente è stata modificata la **tassazione ai fini dell'imposta di registro**, indipendentemente dall'assoggettamento ad IVA. E' prevista:

1. l'aliquota del **2%** in caso di locazioni di **immobili ad uso abitativo**;
2. l'aliquota dell'**1%** in caso di locazioni di **immobili strumentali**.

**N.B.** Tutti i contratti di locazione devono essere ora registrati. Per quelli già in corso al 4.7.2006 si dovrà a tal fine, presentare un'apposita dichiarazione nella quale andrà anche eventualmente esercitata l'opzione per l'imponibilità IVA. Le modalità e i termini per tale adempimento sono demandati ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 15.9.2006.

#### RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA PRECEDENTEMENTE OPERATA

Per i fabbricati a aventi **natura abitativa**, non si effettua la rettifica della detrazione dell'IVA prevista dall'articolo 19-bis2, se posseduti alla data del 4 luglio 2006.

Per i **fabbricati strumentali** non deve essere effettuata la rettifica della detrazione dell'IVA prevista dall'articolo 19-bis2 se si esprime l'opzione per l'imponibilità.

#### CESSIONI IMMOBILIARI

In base ai nuovi commi 8-bis e 8-ter dell'art.10 DPR 633/72 **sono esenti** le cessioni:

1. **di immobili ad uso abitativo** ad eccezione di quelle effettuate, da imprese costruttrici ovvero da imprese che vi hanno eseguito anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma lettere c), d), ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 che hanno ultimato gli interventi da meno di 4 anni;
2. **di immobili strumentali** ad eccezione:
  - a) di quelli ceduti da imprese costruttrici ovvero da imprese che vi hanno eseguito anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma lettere c), d), ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 che hanno ultimato gli interventi da meno di 4 anni;
  - b) quelle effettuate nei confronti di soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività con pro rata di detraibilità IVA fino al 25%;
  - c) di quelle effettuate nei confronti dei soggetti privati;
  - d) di quelle per le quali si è optato per il regime di imponibilità.

L'opzione per l'imponibilità va effettuata nell'atto di cessione degli immobili.

**Ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria-catastale** è prevista:

- ❖ per gli immobili ad uso abitativo:
  - la tassazione in misura fissa (€ 168 x 3) in caso di cessioni con IVA;
  - la tassazione proporzionale in caso di cessioni esenti;
- ❖ per gli immobili strumentali:
  - la tassazione in misura fissa (€ 168) per l'imposta di registro e l'applicazione in misura proporzionale delle ipo-catastali (3%+1%).

#### RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA PRECEDENTEMENTE OPERATA

Per i fabbricati a aventi **natura abitativa**, non si effettua la rettifica della detrazione dell'IVA prevista dall'articolo 19-bis2, se posseduti alla data del 4 luglio 2006.

Per i **fabbricati strumentali** non deve essere effettuata la rettifica della detrazione dell'IVA prevista dall'articolo 19-bis2 se si esprime l'opzione per l'imponibilità.

#### **CONTABILITA' LAVORATORI AUTONOMI** **art.35 comma 12 e 12-bis**

- Il lavoratore autonomo è obbligato a tenere un **c/c (postale o bancario) a lui intestato**, dal quale in pratica, sia possibile risalire alle transazioni (incassi e prelievi effettuate nell'esercizio dell'attività.
- Per quanto riguarda i **compensi professionali**, il Legislatore prevede che gli stessi siano **riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici** ovvero **altre modalità di pagamento bancario o postale** nonché mediante **sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari**
  - ⇒ **inferiori a 1.000 euro fino al 30 giugno 2007.**
  - ⇒ dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro;
  - ⇒ dal 1 luglio 2008 il limite passa a 100 euro.

Per compensi inferiori a 1.000 euro è possibile ricevere denaro contante che comunque

devono poi affluire sul c/c bancario o postale prima di essere spesi per eventuali acquisti relativi all'attività (e questo non è certamente una semplificazione)

⇒ **Il c/c va istituito da subito e quindi dal 4.7.2006**, mentre per quanto riguarda il **limite dei compensi di 1.000 euro** in contanti la disposizione **si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Fino a tale data rimane in vigore il limite del testo originale che prevedeva il limite di compensi incassabile in contanti pari a 100 euro.**

#### **FATTURE DETRAZIONE IRPEF 41% art. 35 commi 19 e 20**

La detrazione del 41% relativa alle ristrutturazioni edilizie è subordinata alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere **dal 4.7.2006**, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l'intervento venga **separatamente esposto il costo della mano d'opera.**

#### **INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

##### **art.35 comma 35-ter e 35- quater**

In sede di conversione per l'approvazione al DL 223/2006 sono state inserite una serie di disposizioni riguardanti la detrazione IRPEF per gli interventi del patrimonio edilizio.

In particolare all'art.35 sono stati aggiunti:

⇒ **il comma 35-ter** che prevede la proroga, per il 2006, dall'applicazione dell'**aliquota IVA agevolata del 10%**, con riferimento però alle sole prestazioni **fatturate dal 1.10.2006**;

⇒ **il comma 35-quater** che sempre con riferimento agli interventi effettuati nel periodo **1.10.2006 – 31.12.2006**, dispone innanzitutto il ritorno della **detrazione IRPEF al 36%** e contemporaneamente "ancora" il limite di spesa massima, pari a 48000 €, **all'immobile oggetto dell'intervento** e non più ai singoli soggetti interessati.

#### **ELENCHI CLIENTI E FORNITORI art.37 commi 8 e 9**

Sarà introdotto l'obbligo di trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria, entro 60 giorni dal termine di presentazione della comunicazione dati IVA, gli elenchi clienti e fornitori. Le modalità di presentazione saranno stabilite con un apposito Provvedimento.

E' disposto che per il **2006** nell'elenco dei clienti dovranno essere compresi i soli titolari di partita iva.

#### **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI art.37 commi da 33 a 37**

**Entro il mese di luglio 2007**, anche per i mesi precedenti, è introdotto l'obbligo, nei confronti dei soggetti non tenuti all'emissione della fattura ex art. 22 DPR 633/72 (in generale, soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi con il registratore di cassa e/o con l'emissione delle ricevute fiscali), di effettuare **la prima trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ogni punto vendita, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, poi la cadenza sarà settimanale o mensile.

Rimane l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente e **resta in vita l'obbligo della certificazione fiscale.**

Le modalità e i termini di trasmissione dei dati saranno stabilite con un apposito Provvedimento.

⇒ Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico dei registratori di cassa, finalizzato alla trasmissione telematica con il misuratore fiscale stesso, è concesso un credito d'imposta di 100 euro utilizzabile in compensazione. Il credito compete a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati.

#### **AMMORTAMENTO BREVETTI E MARCHI art.37 commi 45 e 46**

Con la modifica all'art.103 comma 1 del TUIR:

1. **è aumentata da 1/3 al 50%** la quota annua di ammortamento deducibile del costo dei diritti di **utilizzazione delle opere dell'ingegno**, dei **brevetti**, dei **processi**, **formule** e **informazioni** relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
2. **è ridotta da 1/10 ad 1/18** la quota annua di ammortamento deducibile del costo dei **marchi d'impresa**. In sostanza, il costo del marchio diventa deducibile per un importo annuo del 5,56%.

**Area Consulenza Fiscale**



## MANOVRA D'ESTATE: LA LEGGE BERSANI

La legge Bersani contiene misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi.

Tra le disposizioni più rilevanti per i datori di lavoro si segnalano:

- nuovi termini di consegna dei Modelli CUD e 770 Semplificato, stabiliti rispettivamente al 28 febbraio e al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;

- nuovi termini per l'assistenza fiscale mediante Modello 730;

- modifica del trattamento fiscale agevolato per gli incentivi all'esodo corrisposti a lavoratori ultracinquantenni;

- novità in materia di subappalto: mentre era prevista la responsabilità solidale relativamente alla retribuzione, contribuzione ed Irpef del personale dipendente solamente tra il committente e l'appaltatore, ora e' estesa anche al subappaltatore. Di fatto il committente diventa responsabile solidale per le irregolarità sul lavoro per tutta la filiera dell'appalto;

- nuove misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo al settore edile.

Per l'edilizia, tra le altre cose, viene previsto che la comunicazione di assunzione al centro per l'impiego debba avvenire almeno il giorno prima della assunzione stessa.

Per il lavoro nero viene sostituita la maxi sanzione prevista dall'Agenzia delle Entrate con una nuova sanzione di competenza della DPI compresa tra € 1.500,00 e 12.000,00 oltre a 150 euro per ogni giornata di prestazione effettiva per ogni lavoratore.

La sanzione per omesso versamento dei contributi non può essere inferiore a € 3.000,00

## CASSAZIONE: IMPUGNAZIONE VERSO IL NUOVO DATORE

Con la **Sentenza n. 15678 del 2006** la **Cassazione** interviene in merito all'impugnazione di licenziamento nei confronti del precedente datore di lavoro.

È il caso di un lavoratore che vistosi recapitare una lettera di licenziamento **decide di impugnarla** spedendone comunicazione al mittente: ma tra la spedizione della comunicazione di licenziamento e l'invio del lavoratore della lettera d'impugnazione l'azienda ha ceduto l'attività e quindi i rapporti di lavoro in essere, ad altra azienda.

La Cassazione con la sentenza in oggetto ha sentenziato che l'impugnazione deve essere **diretta verso il nuovo datore** di lavoro: "...l'impugnazione deve essere proposta nei confronti del (...) datore di lavoro attuale; indubbiamente ciò comporta un onere d'informazione da parte del lavoratore.

## LAVORATRICE IN GRAVIDANZA: POSSIBILE LO SPOSTAMENTO NELL'AMBITO COMUNALE

Il Ministero del lavoro, con **Nota prot. 1865 del 20 luglio 2006**, in risposta ad un interpello, chiarisce che per evitare l'astensione anticipata dal lavoro della dipendente in gravidanza, il datore di lavoro può destinare la lavoratrice ad altre attività anche presso una sede diversa rispetto a quella abituale a condizione che:

- tale sede sia nello stesso Comune della sede abituale;

- la lavoratrice dia il suo consenso allo spostamento.

Si ricorda che l'astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice in gravidanza è determinata dalla presenza di gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose aggravate dallo stato ovvero da condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino. In caso di condizioni lavorative pregiudizievoli il datore di lavoro può evitare l'astensione anticipata spostandola ad altre mansioni.

**Area Consulenza del Lavoro**

## I consumatori e le norme ISO 9000

### Una ricerca svela i vantaggi della certificazione di qualità

Recentemente sono stati diffusi i risultati di una ricerca che ha indagato quale tipo di percezione i consumatori hanno delle norme ISO 9000. Essa rappresenta in un certo senso una novità nel settore in quanto segna una discontinuità con gli studi precedenti, sviluppati in un'ottica "business to business".

Quest'ultima ricerca esce invece dall'angolo visuale degli addetti ai lavori, per mettersi dal punto di vista dell'utente finale, del cittadino e del consumatore.

La convinzione che sta alla base di questo lavoro – sviluppato da James Tannock ed Henry Brown dell'Università di economia di Nottingham – può essere riassunta in una domanda ovviamente retorica: non sarebbe utile per le organizzazioni che investono nella certificazione dei sistemi di gestione per la qualità sapere come – e in che misura – questo migliora la loro immagine agli occhi del consumatore?

La risposta sta, appunto, negli esiti di questa preziosa ricerca eseguita, dal punto di vista operativo, dalla società Ipsos, tramite interviste a un campione di 1.012 adulti residenti nel Regno Unito.

Lo studio ha rilevato che **più di un quarto degli intervistati (26%) conosce le norme ISO 9000.**

Questi "consumatori consapevoli" sono prevalentemente maschi, tra i 35 e i 54 anni, pienamente inseriti nel mondo del lavoro e di medio-alto status sociale. Ciò riflette il fatto che questa fascia ha probabilmente più a che fare,

nella sfera lavorativa, con i sistemi di gestione e pertanto ha una maggior familiarità con le norme della famiglia ISO 9000.

In questo ambito **le certificazioni di qualità sono viste positivamente** al punto che la gente tende a percepire i prodotti e i servizi della società certificata in conformità a tali norme come di maggior qualità.

La ricerca mette in luce un altro aspetto strettamente collegato al precedente: là dove cresce la conoscenza delle norme sulla qualità, cresce conseguentemente il giudizio positivo sull'organizzazione che le adotta. Questo risultato spinge gli autori a sottolineare come le attività commerciali potrebbero ricavare enormi vantaggi da una più diffusa e generale conoscenza delle norme ISO 9000 da parte dei consumatori.

Un altro dato significativo – naturale conseguenza di quanto sopra illustrato – riguarda la **propensione all'acquisto**: i consumatori che conoscono le norme della famiglia ISO 9000 sono maggiormente portati a riconoscere nella certificazione di qualità il fattore determinante nella fase decisionale di acquisto del prodotto o del servizio.

Ciò significa che - in particolare per quelle organizzazioni che hanno rapporti diretti con il cliente/consumatore - la certificazione di conformità alla norma **UNI EN ISO 9001:2000 "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti"** si traduce in un vantaggio immediato ed evidente.

**Area Qualità e Certificazione**

### **Cantieri edili: nuove misure per la sicurezza e contro il lavoro nero**

E' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 183/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006, la Legge n. 248 che ha convertito, con profonde modificazioni, il D.L. n. 223/2006.

Nel provvedimento che è stato oggetto di forti contrasti e discussioni sono state inserite alcune norme che riguardano da vicino soprattutto le imprese edili e del settore impiantistico. Qui di seguito riportiamo le novità introdotte dalla nuova Legge.

### **Solidarietà del committente con l'appaltatore ed il subappaltatore**

E' previsto l'obbligo solidale del committente dell'opera o del servizio (entro un anno dal termine del lavoro) nei confronti dell'appaltatore o del sub - appaltatore per quanto da questi ultimi dovuto al personale, per il versamento dei contributi, premi e ritenute fiscali dovute, ovviamente relativamente al solo personale impiegato nei lavori commissionati o subappaltati. La norma introduce anche uno specifico obbligo per il committente di raccogliere la documentazione attestante che l'azienda esecutrice (appaltatrice e/o sub - appaltatrice) abbia regolarmente pagato i contributi, premi e ritenute fiscali dovute per il personale dipendente o per i collaboratori autonomi e parasubordinati impiegati nel suddetto lavoro, prima di procedere al pagamento di quanto dovuto per il lavoro eseguito.

La mancata verifica da parte del committente, oltre a comportare il rischio di doversi sostituire alla impresa esecutrice nel pagamento dei contributi, premi e ritenute dovute e agli eventuali stipendi e compensi non pagati al personale impiegato, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che tenuto conto della grandezza e della durata dell'appalto può variare da 5.000 a 200.000 euro .

In attesa che sia emanato (entro 11 novembre 2006) il Decreto Interministeriale che determini le modalità con cui il committente deve verificare la regolarità delle imprese appaltatrici o sub - appaltatrici invitiamo le imprese a presentare cautelativamente al committente il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) od a predisporre una idonea autocertificazione qualora questa venga accettata dallo stesso committente.

### **Sospensione della attività**

Al personale ispettivo della Direzione del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL è data la facoltà di adottare il provvedimento di sospensione del lavoro nel cantiere edile in cui si trovino occupati in maniera irregolare più del 20% della forza lavoro impiegata, oppure che siano riscontrate reiterate violazioni alla normativa sull'orario di lavoro, sui riposi giornalieri e settimanali. Della sospensione verrà informato il Ministero delle Infrastrutture al fine di interdire alla azienda oggetto del

provvedimento di partecipare a gare di appalto pubbliche per il periodo della sospensione e per un ulteriore periodo pari al doppio della durata della sospensione stessa fino ad un massimo di 2 anni. Il provvedimento di sospensione sarà revocato nel momento in cui si dimostri di avere regolarizzato le posizioni contestate.

### **Tessera di riconoscimento**

Dal **1/10/2006** i dipendenti, soci, collaboratori di aziende che operino in cantieri edili **devono portare ed esporre una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.** La violazione a questa norma comporta una sanzione a carico del datore di lavoro da 100 a 500 euro. Nella ipotesi che il lavoratore non esponga il tesserino di riconoscimento (pur avendolo ricevuto) lo stesso è passibile di una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro. Le piccole imprese fino a 10 addetti (compresi i lavoratori autonomi), possono sostituire l'obbligo di predisporre le tessere con l'annotazione dei soggetti impiegati giornalmente, su un **registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro.**

### **Assunzione di personale**

Le imprese edili dovranno comunicare l'assunzione del personale occupato il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro e consegnare la lettera di assunzione, il tesserino di riconoscimento al dipendente prima dell'inizio del rapporto di lavoro.

Le imprese che occupano personale non assunto regolarmente in aggiunta alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro sono soggette anche alla sanzione da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore fuori regola. Questa ultima sanzione sarà maggiorata di 150 euro per ogni giorno di lavoro effettivo svolto. Unitamente alle multe sopra evidenziate è prevista la sanzione per l'omesso versamento dei contributi e premi per i lavoratori occupati irregolarmente pari ad un minimo di 3.000 euro indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata in sede di ispezione.

### **Regolarità contributiva**

Le imprese edili non in regola con il DURC o che abbiano riportato condanne in materia di sicurezza sul lavoro nell'ultimo quinquennio, passate in giudicato, non possono usufruire della riduzione contributiva (11,50%) "ex legge" n. 341/1995.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti in merito all'argomento è possibile rivolgersi agli uffici di Confartigianato Cesena (telefono 0547.642511).

**Area Ambiente e Sicurezza**



### Legge 53 dell' 8.03.2000 art. 9

#### **Misure a sostegno della flessibilità di orario**

DISPOSIZIONI per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Ha come finalità primaria la promozione di azioni positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro.

Soggetti Beneficiari ammessi a richiedere il finanziamento: aziende private e a partecipazione o capitale pubblico che, in applicazione di accordi contrattuali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, attuino azioni positive per la flessibilità.

Azioni e priorità: Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono almeno una delle seguenti azioni positive: a) azioni articolate per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata ed uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni orario concentrato, con priorità per genitori che abbiano bambini fino ad 8 anni di età. B) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo. La durata massima del progetto è pari a 24 mesi.

Per le lettere a) e b) occorre la stipulazione di un accordo di secondo livello aziendale o territoriale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o aziendale. Per la lettera c) occorre la stipulazione di intese a livello nazionale e/o territoriale tra le associazioni datoriali.

I soggetti destinatari delle azioni positive finanziarie sono in via prioritaria, le lavoratrici madri ed i lavoratori padri, da intendersi per tali anche quelli adottivi ovvero affidatari.

La terza scadenza del 2006 prevista per la presentazione delle domande è il **10 Ottobre**.

### Misura 5.2 - Azione B

#### **Sostegno alla costituzione di imprese all'estero**

##### **Fondi di Garanzia**

Sostenere gli investimenti produttivi e commerciali delle Pmi regionali nei paesi al di fuori dell'Unione Europea. La Regione Emilia-Romagna ha attivato, un fondo di garanzia regionale a supporto del finanziamento L 394/81 gestito da Simest che potenzia notevolmente le agevolazioni per lo sviluppo commerciale delle PMI emiliano-romagnole sui mercati esteri. La Regione Emilia-Romagna ha affidato la gestione tecnica di tale strumento a: Fidindustria Emilia-Romagna, Artigiancredit Emilia-Romagna e Coop.E.R. Fidi. A oggi sono già stati perfezionati diversi interventi.

Per informazioni contattare SIMEST presso lo SPRINT.

Documenti e modulistica: - [Sprint - Fondo di garanzia regionale per la legge 394/81 >>](#)

E' partita il 16 Giugno 2006 la **NUOVA LEGGE REGIONALE** che va a sostituire le Legge 20/94 e l'Artigiancassa, cessate dal 2006.

Tutti gli imprenditori che dal **01/01/2006** ad oggi hanno realizzato investimenti possono rivolgersi presso gli uffici della Cooperativa Artigiana Cesenate di Garanzia, presso le sedi Confartigianato, per presentare la domanda di agevolazione che verrà riconosciuta sotto forma di **ABBATTIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE**.

L'agevolazione può inoltre essere richiesta anche per gli investimenti futuri che verranno realizzati tramite locazione finanziaria.

Particolari agevolazioni sono previste per l'imprenditoria femminile e le società di giovani imprenditori.

Per qualsiasi approfondimento telefona subito all'ufficio credito della tua associazione.

**Area finanziaria – Crediti speciali**

## Settembre 2006

### mercoledì 06 settembre

- IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione (mese di luglio)

### venerdì 15 settembre

- FINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI

Termine del periodo di sospensione dei termini processuali riguardanti le giurisdizioni tributarie

- CONTRIBUENTI FORFETTARI (MINIMI) E MINORI (SUPERSEMPLIFICATI)

Termine per l'annotazione delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente e dei compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini IVA

- EMISSIONE FATTURE DIFFERITE

Termine ultimo per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni eseguite nel mese precedente (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72)

- ANNOTAZIONE FATTURE CON IMPORTI INFERIORI A EURO 154,94

Termine ultimo per l'annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a euro 154,94 relative al mese precedente

- ANNOTAZIONI RICEVUTE E/O SCONTRINO FISCALE

Ultimo giorno per la registrazione delle operazioni relative al mese precedente per le quali si è rilasciato scontrino o ricevuta fiscale

- ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Termine per l'annotazione dei compensi del mese precedente conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale

### lunedì 18 settembre

- IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente

- IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE

Ultimo giorno utile per eseguire il versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione (mese di agosto)

- IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo (mese di agosto)

- IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
- Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

- IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

- IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

- CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

- GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

- IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente (mese di agosto)

### mercoledì 20 settembre

- IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione (mese di agosto)

### giovedì 28 settembre

- LAVORO STRAORDINARIO

Comunicazione alla DPL del superamento delle 48 ore settimanali (quadrimestre maggio - agosto 2006).